COMUNE DI CUTROFIANO

Provincia di Lecce

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n.103/2026

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE E INTIMAZIONE AD ADEMPIERE A CARICO DI D.S..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

Visto il processo verbale di accertamento n.10 del 13.05.2026 (n.11/2026/R.G.) elevato dalla Polizia Locale di Cutrofiano, a carico del sig. [redacted] (autore dell'illecito) nato a [redacted] e residente in Cutrofiano (LE) alla via [redacted], per la violazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 286/98 e succ. mod., concernente le disposizioni in materia di dichiarazione di ospitalità di cittadino straniero;

Rilevato dal predetto verbale che la Polizia Locale di Cutrofiano ha accertato che il trasgressore "forniva alloggio al Sig. [redacted], presso l'immobile ubicato in Cutrofiano (LE) alla via [redacted], dando comunicazione scritta all'Autorità di P.S. oltre le 48h. Nel dettaglio il modulo di comunicazione di ospitalità risultava protocollato in data 06.05.2026, mentre la cessione era dichiarata con decorrenza dal 20.12.2025";

Rilevata la regolarità della contestazione e notificazione ai sensi dell'art. 14 della legge 24/11/81 n. 689 e ritenuto fondato l'accertamento effettuato in data 13.05.2026;

Vista la prova di avvenuta notifica del SPV n. n.10 del 13.05.2026 (n.11/2026/R.G.) effettuata in data 20.05.2026;

Visti ed esaminati gli scritti difensivi presentati dall'interessato entro il termine dei 30 giorni dalla notificazione avvenuta in data 27.05.2026 nota prot. n. 9137/R.G., con i quali il ricorrente adduce le seguenti motivazioni a propria discolpa e richiede di essere ammesso al pagamento della sanzione nella misura del minimo edittale:

- pur assumendosi la responsabilità dell'infrazione per omissione degli obblighi di Legge, rappresenta che, essendo cittadino straniero da poco tempo sul territorio italiano, non era a conoscenza in maniera corretta della normativa in materia;

Esaminata la documentazione agli atti dell'Ufficio;

Accertata la regolarità della contestazione e la conseguente validità del procedimento amministrativo, nonché della sussistenza della violazione accertata;

Ritenuto tuttavia che i motivi addotti nelle memorie presentate siano dotati di fondatezza;

Valutata la gravità della violazione, la personalità del trasgressore e l'assenza di recidiva per medesima violazione;

Rilevato che l'art. 7 del D. Lgs. n. 286/98 e succ. mod. prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 500,00 a € 3.500,00;

Dato atto che gli Agenti della Polizia Locale, all'epoca dell'accertamento, hanno applicato la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del minimo, poiché più favorevole al trasgressore, di € 1.000,00;

Preso atto che l'interessato, non si è avvalso del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della legge 24.11.1981 n.689;

Richiamato l'art. 11 della Legge 24/11/1981 n. 689 la quale prevede che *"Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la*

eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche".

Ritenuto per quanto emerso nel corso dell'istruttoria, di confermare la sanzione amministrativa pecuniaria comminata nel processo verbale di violazione amministrativa di cui trattasi e di **ammettere il trasgressore al pagamento del minimo edittale di € 500,00 (cinquecento/00)**;

Vista la legge 24/11/1981 n. 689 ed in particolare l'art. 28 che prevede: "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione";

Visto il decreto sindacale n. 4/2026 di conferimento al sottoscritto della responsabilità del Settore Vigilanza;

Vista la legge n. 160 del 27.12.2019, art. 1 comma 792;

D E T E R M I N A

Di ammettere il Sig. [redacted] al pagamento del minimo edittale nel processo verbale di cui trattasi, in € 500,00 (cinquecento/00);

O R D I N A

Al Sig. [redacted] in premessa generalizzato, il pagamento della sanzione amministrativa dovuta per la suddetta violazione, € 500,00 (cinquecento/00);

I N G I U N G E

Al Sig. [redacted] di corrispondere la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di sanzione entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, sotto pena degli atti esecutivi, **mediante versamento su conto corrente postale nr. 1052375217 intestato al Comune di Cutrofiano - Comando Polizia Locale, indicando chiaramente la causale del versamento, la data, il numero del verbale e della presente ingiunzione, utilizzando l'allegato bollettino**

A V V E R T E

Che avverso la presente Ordinanza-Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione, opposizione avanti al Giudice di Pace di Lecce, ai sensi e con le modalità di cui all'art.22 e 22-bis della Legge 689/1981.

Che è fatto obbligo all'interessato di dare comunicazione allo scrivente dell'avvenuto pagamento, entro e non oltre il decimo giorno da quello in cui è avvenuto, fornendo la relativa prova.

I N T I M A

di provvedere al pagamento delle somme contenute nella presente ordinanza ingiunzione entro il termine per la proposizione del ricorso innanzi al Giudice di Pace di Lecce (30 giorni dalla notifica), utilizzando l'allegato bollettino di cc postale. In caso di mancato pagamento entro il termine di 30 giorni dalla notifica, **il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari**, senza la necessità di procedere alla notifica della cartella di pagamento. Pertanto, ai sensi della let. b), comma 792, art. 1 della L. n. 160/2019, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, le somme contenute nel presente avviso di accertamento saranno affidate ad Agenzia delle Entrate Riscossione che procederà alla riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.

In caso di tempestiva proposizione del ricorso si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs 472/1997.

L'esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento del presente provvedimento al soggetto legittimato alla riscossione. La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del credito non opera, inoltre, in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza della rateazione.

In pendenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento la riscossione delle somme in esso contenute, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico al concessionario della riscossione (Agenzia delle Entrate – Riscossione) anche prima dei termini di cui alle lettere a) e b) del comma 792, art. 1 L. n. 160/2019.

Ai sensi della lett. e), comma 792, art. 1 della L.n. 160/2019, Agenzia delle Entrate Riscossione procederà all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.

Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto del presente provvedimento, da parte del soggetto legittimato alla riscossione coattiva, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica del presente provvedimento l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 50 del DPR n. 602/1973.
A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con il presente provvedimento sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 del DPR n. 602 del 1973; all'Agente della Entrate Riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17 del D.lgs n. 112/1999.

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia notificata:

- Al sig. [redacted] sopra meglio generalizzato;
- Al Sig. Sindaco;
- sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'Ente, previo oscuramento delle generalità.
 Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che il responsabile del procedimento è: Dott. Mino DURANTE

Dalla Residenza Municipale, Cutrofiano, 06 novembre 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA
Dott. Mino DURANTE